



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 9 novembre 2012

I^a SEZIONE
L.N.P. – Serie A - Serie B

RIUNIONE VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2012

1. Ricorso F.C. JUVENTUS S.P.A.

RESPINTO

avverso la sanzione della ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Fiorentina/Juventus del 25.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 55 del 28.9.2012)

2. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, infligge al signor Pugliese Massimo la sanzione dell'inibizione per anni 5.

avverso l'incongruità della sanzione della inibizione per anni 3 inflitta al sig. Pugliese Massimo, già Amministratore Unico e poi Liquidatore della fallita società U.S. Avellino S.p.a, seguito proprio deferimento per violazione art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 21 N.O.I.F. - nota n. 7979/858pf10-11/AM/ma dell'8.5.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23 del 27.9.2012)

3. Ricorso A.C. SIENA S.P.A.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calc. Rosseti Valerio Lorenzo seguito gara del Campionato Primavera TIM, Torino/Siena del 20.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 65 del 22.10.2012)

4. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37.7. C.G.S. REGGINA CALCIO S.P.A.

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto:

avverso le sanzioni della squalifica:

- per 2 giornate effettive di gara al calc. Barillà

- infligge al calciatore Barillà Antonino la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara più l'ammenda di € 5.000,00;

Antonino;

- per 3 giornate effettive di gara al sig. Spagnuolo Giampaolo, allenatore della Società reclamante, inflitte seguito gara Reggina/ Varese del 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012)

- infligge al signor Spagnuolo Giampaolo la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.